

Danno erariale subito da un Ater pari al pregiudizio patrimoniale rappresentato da un immobile improduttivo e irrecuperabile, in ordine al quale per esigenze anche di pubblica incolumità incombe il doveroso abbattimento: condannato il Direttore dei Lavori ma non anche l'appaltatore per mancanza di legittimazione passiva davanti alla Corte dei Conti (eventuale ulteriore richiesta davanti al giudice civile)

La direzione dei lavori è l'ufficio tramite il quale l'amministrazione committente esercita il proprio potere-dovere di ingerenza e vigilanza sulla attività di esecuzione, al fine di garantire il raggiungimento del risultato, ossia la tempestiva e buona realizzazione dell'opera, in conformità a quanto programmato

Sottoposto alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale dell'Abruzzo, (sentenza numero 390 del 15 aprile 2005) troviamo i danni sopportati da un committente di un appalto pubblico di lavori per mancata agibilità di un palazzina per 40 alloggi

Accertato dal Collegio giudicante che:

<ATER, subentrato allo IACP Pescara, si trovi proprietaria di un edificio con le seguenti caratteristiche:

- non è utilizzabile ed ha quindi cessato di produrre reddito da locazione;
- ha comportato spese vive in danno della proprietà, in termini di interventi urgenti, di sgombero degli inquilini e di consulenze per l'accertamento del suo stato attuale;
- deve essere demolito e ricostruito, essendo sostanzialmente preclusa per considerazioni tecniche ed economiche, la possibilità di consolidarlo e utilizzarlo ancora.>

in considerazione del fatto che.

<tale situazione è stata per la maggior parte determinata, in termini di apporto causale, dai gravi errori compiuti in sede di progettazione della struttura in cemento armato e del calcolo ad essa connesso>

ma vi è di più.

Si legge infatti nell'emarginata sentenza:

<Ciò precisato, appare però necessario considerare che con altrettanta evidenza emerge un differente fattore causale, pienamente considerato nell'atto formulato dalla procura Regionale, per il quale si è verificata una situazione differenziale fra due possibili eventi: si intende affermare che fra una situazione che definiremmo A, ossia di un edificio con carenze della struttura statica alle quali si sarebbe potuto porre rimedio inserendo elementi in grado di integrarla e sostenerla laddove necessario, e una situazione B, ossia quella verificatasi nella realtà per la quale l'edificio è irrimediabilmente compromesso e l'unica possibilità è la demolizione, si **inserisce l'indubitabile fattore causale seguente: in fase di realizzazione si sono verificate manchevolezze nella qualità e quantità dei materiali e nelle modalità di lavorazione tali, da rendere praticabile per i costi la possibilità di recupero dell'edificio, e ciò per il preciso motivo che nel cantiere si è operato in modo difforme dalla regola d'arte.**

Appare dunque al Collegio del tutto chiaro che mentre l'apporto causale dei progettisti e collaudatori della struttura in cemento armato ha determinato per parte sua una situazione di indubbio pregiudizio economico per l'Istituto e la subentrata Agenzia, d'altra parte l'apporto causale delle mancanze dei responsabili dell'esecuzione (che saranno poi individuati) ha determinato anch'esso un ulteriore e sensibile pregiudizio, ossia quello corrispondente agli effetti di aggravio economico derivanti dal differenziale fra la situazione A e la situazione B.>

Relativamente alle persone a cui imputare il danno, l'adito giudice amministrativo incomincia la propria analisi dalla figura del Direttore dei Lavori che considera senz'altro imputabile in quanto < Se ne ritiene pertanto ampiamente dimostrata la condotta gravemente colpevole tale da comportarne la condanna al risarcimento> sulla base delle considerazioni qui di seguito riassunte:.

Partendo dall'assunto che, nella fattispecie de quo, **risulta omissa alcun serio controllo sulla qualità e quantità dei materiali impiegati** quali il ferro e il cemento , nonché sulla esecuzione a regola d'arte dei lavori

Ma anche in considerazione del fatto che

< Per quanto riguarda le altre voci di danno ed in particolare quelle **di provvisorio rinforzo e di sgombero**, gli esborsi sono strettamente connessi agli eventi richiamati, sono stati sicuramente favoriti e colposamente agevolati dalla condotta del direttore dei lavori che appare colposamente inadempiente agli obblighi di servizio da individuarsi alla stregua delle norme suindicate>

ma non solo.

< In disparte le già rilevate **carenze progettuali** imputabili ovviamente al progettista, si evidenziano gravi negligenze relative ai compiti del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 5 del R.D. 350/1895 sopraccitato. Sicuramente in corso d'opera competeva al Direttore dei Lavori di provvedere a verificare la possibilità in concreto di realizzare l'opera, come precisa l'art. 5 del R.D. 350/1895, la cui assoluta inosservanza integra gli estremi della colpa grave (così Sez. I centrale, 15 aprile 2002, n. 114/A e più in generale, sull'obbligo del direttore dei lavori di provvedere all'individuazione e alla correzione delle carenze progettuali che impediscono la buona riuscita del lavoro, Cass. Sez. 2^a 30 maggio 2000 n. 7180 e per la Corte dei conti Sez. Puglia, sent. 3 maggio 2001, n. 361/EL/01; nel caso ivi trattato l'azione di responsabilità amministrativa riguardava un direttore dei lavori che, pur conoscendo le carenze progettuali dell'opera pubblica, aveva proceduto alla consegna dei lavori).>

In conclusione quindi, il giudice amministrativo così quantifica la rivalsa nei confronti del direttore dei lavori:

< Le spese vive affrontate dall'Istituto a seguito dell'"emergenza" del 1998, riportate alle voci di danno individuate supra con le lettere A, B ed E, ed ammontanti ad oltre 200 mila euro, possono essere attribuite al Direttore dei lavori , considerate tutte le concause esposte e le altrui responsabilità, per un quarto dell'importo suddetto, ossia 50 mila euro.

La quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. che d'altro canto è necessario compiere per considerare l'importo differenziale fra il costo della praticabilità di un recupero e il costo della sua impossibilità, addebitabile ai vizi della fase di realizzazione e ai suoi responsabili, deve pervenire ad una cifra verosimilmente (anzi, del tutto prudenzialmente) non inferiore ai 200 mila Euro; anche per questo importo appare del tutto congruo, alla luce di quanto dianzi motivato, addebitarne una quota pari ad un quarto (per € 50.000) al Direttore dei Lavori.>

Poiché nel presente giudizio, non c'è stata la legittimazione passiva dell'appaltatore, viene deciso che:

- < La restante parte del danno non appare suscettibile di risarcimento nell'ambito del presente giudizio, poiché il Collegio ha ricollegato parte consistente della causazione del medesimo all'apporto rappresentato dalla condotta di soggetti non presenti nel giudizio stesso>

L'emarginata sentenza merita inoltre di essere segnalata per l'acuta osservazione in essa contenuta relativamente ai rapporti di responsabilità intercorrenti fra direttore dei lavori e appaltatore:

<La responsabilità che in relazione all'adempimento di detti compiti, il direttore dei lavori assume nei confronti dell'amministrazione, sia esso un pubblico dipendente o un soggetto incaricato mediante contratto di locazione d'opera - ma con temporaneo e specifico inserimento nell'organizzazione dell'ente e dunque in rapporto di servizio, così da radicare la giurisdizione di questa Corte (Cass. SS.UU. 24 luglio 2000 n. 515) - non esclude quella dell'appaltatore in ordine alla puntuale e corretta esecuzione dell'opera.

Le due responsabilità, che trovano la loro fonte in due distinti rapporti, possono anche nascere dallo stesso fatto ed in tal caso devono ritenersi concorrenti (Cass. Sez. II, 28 gennaio 2000 n. 972; 22 agosto 2000 n. 12367; 8 luglio 1980 n. 4356), nel senso che l'Amministrazione può rivolgersi per il risarcimento del danno all'uno o all'altro o, **più specificamente, nel senso che, quando anche l'Amministrazione abbia azione ed abbia in concreto agito nei confronti dell'appaltatore, non rimane per ciò solo esclusa l'azione del pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti nei confronti del direttore dei lavori ed in favore del pubblico erario**>

Nel nostro caso sembra sia avvenuto esattamente il contrario, nel senso che l'Ater ottiene soddisfazione dalla Corte dei Conti unicamente nei confronti del direttore dei lavori (uno dei due collaudatori è deceduto nelle more del giudizio) e quindi sarà quindi onere dell'Ater agire presso il giudice civile per ottenere il restante risarcimento del danno.

a cura di Sonia LAZZINI

Giud. 267/R

SENT. N. 390/05/R

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Abruzzo
composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Vito MINERVA

Presidente

Dott. Sivio BENVENUTO

Consigliere

Dott. Giacinto DAMMICCO

Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 12267 del Registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

ANGELINI Augusto, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla via XX Settembre n. 17 presso lo studio degli avvocati Ugo e Rosario Marinucci che lo rappresentano e difendono;

BOSCO Filippo, elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Foglietti in P.za S. Giusta 5, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cerceo;

UDITI alla pubblica udienza del giorno 9 febbraio 2005 il relatore Giacinto Dammicco, l'avvocato Giulio Cerceo per il convenuto Bosco e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo PERIN;

Esaminati gli atti tutti e la documentazione di causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione datato 14 giugno 2002 la Procura Regionale per l'Abruzzo ha convenuto in giudizio l'ing. Filippo Bosco e l'Arch. Augusto Angelini per sentirli condannare al pagamento in favore dell'Istituto Case Popolari di Pescara il primo per la somma di € 1.322.283,83 l secondo per la somma di € 440.761,28.

Parte attrice riferisce che lo IACP di Pescara appaltò alla Impresa Nicolaj Luca di Pescara con un contratto per lavori a corpo o forfait la costruzione di un edificio destinato a civile abitazione sito nella attuale via Trigno civici 35 - 37 e 39.

E' stato stipulato il contratto principale con la ditta sunnominata in data 12 settembre 1978 e un atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante in corso d'opera.

L'importo per tale realizzazione ammontava a Lire 437.504.991 per lavori e Lire 239.307.009 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Filippo Bosco era progettista e direttore dei lavori, per le strutture in cemento armato progettista e calcolatore era invece Nando de Dominicis.

Responsabile del cantiere per la ditta Nicolaj era il geom. Antonello Mancini

Capo sezione contabilizzazione per lo IACP era il geom. Luigi De Luca. Addetto alla contabilità lavori il geom. Concetto Scandurra

La consegna dei lavori è avvenuta in data 18 gennaio 1979; l'ultimazione dei lavori stessi in data 14 giugno 1980.

Il collaudo statico è stato effettuato il 12 aprile 1980 dall'Ingegnere Baldo Cerasoli.

Lo stato finale è stato redatto in data 14/6/1980 dalla direzione Lavori, e il collaudo definitivo è avvenuto in data 18/8/1982 con certificato firmato da collaudatore nominato dalla Regione, l' arch. Augusto Angelini.

Il presidente dello IACP di Pescara, a seguito della segnalazione di cedimenti, già il 12 giugno 1981 ha chiesto alla ditta esecutrice dei lavori, con nota inviata per conoscenza al collaudatore della statica Cerasoli, le necessarie spiegazioni.. La risposta della ditta, in termini tranquillizzanti, reca la data del 21 luglio 1981: vi si prospettano solo inconvenienti estetici pur suggerendosi il rinforzo di alcune parti con montanti d'acciaio.

Nel 1998 sono intervenuti i Vigili del Fuoco segnalando inconvenienti e rischi e sollecitando interventi. L'Istituto Autonomo Case Popolari di Pescara ha dunque disposto interventi e monitoraggi, ed è stata incaricata una ditta specializzata dei controlli, la Labortec, che era già intervenuta nel 1980 per l'espletamento di prove di laboratorio sui blocchetti di calcestruzzo, come attestato anche a pag. 6 della relazione del collaudo statico a firma Cerasoli. Nel 1998 la Labortec riferisce che vi erano scostamenti

per difetto, nel calcestruzzo e nell'armatura, rispetto al progetto. le indagini affidate alla stessa ditta Labortec evidenziavano altresì:

- carenze genetiche per scarsa qualità dei materiali;
- carenze costruttive per riduzione delle armature
- degrado delle strutture e dei materiali

La relazione su tali risultati porta la data del 13 luglio 1998 e vi si segnalano pericoli per la pubblica incolumità fino a suggerire lo sgombero e la demolizione, e solo provvisoriamente, fino al completamento in sicurezza di tali operazioni, indicando come necessari puntellamenti e consolidamenti.

La Procura Regionale ha avviato apposita istruttoria ed ha formulati in data 15/11/2001 invito a controdedurre nei confronti, oltre agli attuali convenuti Bosco e Angelini, anche dei già nominati De Dominicis, De Luca, Mancini, Cerasoli e Scandurra. . A seguito delle controdeduzioni sono state stralciate per l'archiviazione le posizioni di alcuni fra gli invitati: il geometra Antonello Mancini (capocantiere della ditta), per carenza di rapporto di servizio; l'Ing. Baldo Cerasoli (collaudatore statico) poiché nelle more è deceduto e non ha ritenuto la Procura di individuare gli estremi per estendere la responsabilità agli eredi.. Parimenti è stato escluso Scandurra (addetto alla contabilità lavori) che risulta alla Procura aver svolto il proprio compito, nel quali non rientrava la verifica della qualità dei materiali e del rispetto delle previsioni progettuali. Sempre dopo le controdeduzioni sono stati esclusi De Luca (per non aver avuto un ruolo attivo nella realizzazione dello stabile) e De Dominicis progettista in cemento armato, per aver ritenuto la Procura Regionale essere state riscontrate carenze relative non alla fase di progettazione bensì a quella di realizzazione.

La Procura Regionale sulla base delle verifiche effettuate dalla Labortec ha individuato ingiustificabili carenze in molti elementi della struttura (sezioni di travi e pilastri, diametro delle armature) e fondamentalmente nella qualità del calcestruzzo.

Le condotte che la Procura addebita agli attuali convenuti sono le seguenti.

Al Direttore dei Lavori (Bosco) imputa il non aver adempiuto fedelmente ai propri compiti nella accettazione e verifica dei materiali (per qualità e quantità) e nella verifica della buona esecuzione dei lavori, con colpa grave. La Procura segnala come poco chiara la circostanza che non risultano reperibili i certificati delle prove sui materiali effettuate dal laboratorio analizzatore, che normativamente dovevano essere consegnati dal direttore dei lavori al genio civile, coi campioni detti "provini" sigillati dal Direttore dei Lavori stesso e assieme alla relazione finale, e si ipotizza che tali prove non siano mai state eseguite o che non abbiano dato buon esito. Il laboratorio che ha rilevato la scarsa qualità dei materiali è lo stesso, peraltro assai accreditato, che a suo tempo li avrebbe verificati con esito positivo: ciò per le difese inficia la credibilità dei nuovi riscontri, per la Procura la avvalora.

Ai collaudatori Cerasoli e Angelini si attribuisce la responsabilità di aver effettuato un collaudo del tutto negligente: il Cerasoli per la sua parte relativa al collaudo statico, che non rileva alcuna delle carenze apparse ad altri evidenti, e l'Angelini che lo avrebbe effettuato meramente "sulla carta" senza effettuare verifiche sul posto, nonostante alla data del collaudo fossero già state sollevate delle perplessità sulla stabilità dell'edificio.

Il danno che la Procura addebita corrisponde a quanto indicato dall'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Pescara (subentrata allo IACP) con la nota 26/4/2001 e si riferisce alle spese:

A - di consolidamento temporaneo (Lire 52 milioni 916 mila),

B - di sgombero delle famiglie (Lire 162 milioni 480 mila),

C - di demolizione e D - di ricostruzione (circa 4 miliardi di Lire, indicate dall'ATER come spese "non ancora sostenute"),

E - di consulenze tecniche (per Lire 51 milioni 768 mila).

Il danno ammonterebbe dunque a Lire 4 miliardi 267 milioni 164 mila 190, pari ad Euro 2 milioni 203 mila 806 e 38 centesimi. Tale danno nella configurazione attorea si sarebbe concretizzato solo nel 1998 con l'inagibilità dei locali.

Quanto alla proposta di ripartizione, la Procura Regionale ritiene che il 60% del danno sia addebitabile al direttore dei lavori (Filippo Bosco) e il restante 40% in parti uguali ai collaudatori Cerasoli e Angelini, ma la quota del Cerasoli è destinata a rimanere irrisarcita per il decesso del medesimo senza che la Procura ravvisi locupletazione degli eredi.

Il Bosco si è costituito per mezzo dell'avv. Giulio Cerceo ed ha depositato memoria in data 10 febbraio 2004 nella quale si deduce:

- l'intervenuta prescrizione essendo improponibile far decorrere il termine dalla inagibilità dell'edificio, alla luce di giurisprudenza che ritiene il momento della effettività del danno in simili casi dal pagamento o dal collaudo, il che sposterebbe il dies a quo nel 1982, con conseguente maturarsi del decorso della prescrizione;
- l'onere e la responsabilità di dichiarare conformi e regolari le strutture, passa col collaudo in capo al collaudatore, sollevando il Direttore dei Lavori da ogni responsabilità in merito alla struttura;
- il tipo di danno riscontrato non conduce ad affermare una deformazione plastica delle travi, bensì ad un incurvamento risalente al momento della gettata, e comunque non è corrispondente al vero che la struttura sia prossima al collasso;
- la scarsa qualità del calcestruzzo non può essere imputata al Bosco, essendo essa oggetto dei provini appositamente effettuati, i quali non possono certo essere stati omessi poiché risultano considerati nella relazione di collaudo statico del Cerasoli;
- la mancanza di ferri non può essere con certezza attribuita a carenze costruttive, e potrebbero essere state asportate da terzi, ed in ogni caso non comportano lesioni per le travi;
- il degrado riscontrato nell'edificio è da mettere in relazione principalmente ad un fisiologico invecchiamento.

Il convenuto Angelini ha fatto pervenire il 2 gennaio 2003 una propria personale memoria e si è costituito poi per mezzo dell'avv. Mario Marinucci; quest'ultimo ha depositato memoria in data 15 gennaio 2003 con la quale in primo luogo richiama le deduzioni scritte presentate dal convenuto personalmente; in esse Angelini si difende dalle accuse di aver collaudato "sulla carta" e afferma che pur in presenza di documentazione tecnica completa e del tutto tranquillizzante sulla quale non poteva nutrire dubbi, svolse comunque un collaudo con sopralluogo, testando un pilastro con un saggio e con prove di percussione, controllo di misure e dimensionamenti; afferma inoltre che la dichiarazione resa nel certificato di collaudo di non aver riscontrato lesioni o deformazioni all'indagine visiva, considerata con riferimento ai fenomeni statici anomali che risulta fossero presenti già allora, è dovuta

alternativamente al fatto che eventuali segni gli “sfuggirono” perché fu “sviato ad arte dai possibili punti di vista” o al fatto che pur osservandone alcuni li ritenne irrilevanti e ininfluenti; afferma infine che il Certificato di Collaudo (dell'agosto 1982) fu approvato dal Consiglio di Amministrazione dello IACP con delibera 650/7 del 29 ottobre 1982 su parere favorevole della competente Commissione Tecnica, senza che venisse sollevata alcuna riserva o obiezione, e ciò dopo che lo stesso IACP con lettere alla ditta e all'Ing. Cerasoli del 12 giugno 1981 si era mostrato consapevole dei “fenomeni statici anomali” non dandosi carico di informarne il collaudatore Angelini. Nella memoria sottoscritta dall'avv. Marinucci si argomenta poi sulla natura del collaudo “a lavori ultimati”, qual è quello effettuato dall'Arch. Angelini, che consentirebbe una minore possibilità di verifica delle lavorazioni rispetto al “collaudo in corso d'opera”. L'avvocato Marinucci sottolinea inoltre le responsabilità di altri soggetti, sia nel senso della verosimile esistenza di inesattezze o falsità nelle documentazioni messe a disposizione del collaudatore, sia in quello della piena conoscenza, da parte dell'Istituto committente, di anomalie sulle quali si sarebbe dovuto far chiarezza prima del collaudo e che comunque rilevano in considerazione dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo con conseguente assunzione di responsabilità da parte degli organi IACP ed in particolare della Commissione Tecnica. Solleva infine ed in subordine eccezione di prescrizione per essersi ultimata la costruzione del fabbricato nel 1981.

Conseguentemente al decesso del suddetto avvocato, il convenuto ha conferito mandato agli avv. Ugo e Raniero Marinucci con atto depositato in data 12 ottobre 2004.

Nella pubblica udienza del 4 febbraio 2003 le parti convenute hanno invocato l'esperimento di una consulenza tecnica d'Ufficio, cui il Pubblico Ministero non si è opposto ove le parti instanti provvedano all'anticipo delle somme occorrenti.

Il Collegio, in tale occasione, considerando che al fine del decidere fosse necessario acquisire specifici elementi di valutazione e conoscitivi in ordine: 1) alla eventuale pendenza di giudizi penali avviati con riferimento alla vicenda; 2) alle eventuali azioni promosse dall'I.A.C.P. di Pescara nei confronti dell'Impresa appaltatrice; 3) ai motivi della omessa comunicazione delle anomalie conosciute dall'IACP stesso, al collaudatore ing. Angelini; ha emesso ordinanza n. 44/2003 con la quale disponeva l'acquisizione degli elementi e dei documenti relativi ai suddetti tre punti. Con la medesima ordinanza il collegio, ritenendo di dover disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 61 e 191 e ss. c.p.c. e 90 e ss. disp. att. , ha provveduto alla nomina di un Magistrato istruttore nell'ambito del Collegio, il Cons. Calamaro, per l'esecuzione degli adempimenti connessi all'esperimento della consulenza tecnica e ha formulato i seguenti quesiti:

1. quale sia l'attuale stato del fabbricato sito in Pescara, zona 7 (attuale via Trigno n.35,37 e 39) con l'indicazione delle strutture lesionate e del grado di dissesto;
2. se la struttura dell'edificio presenti un accettabile stato di resistenza per sopportare i carichi di esercizio ed eventuali eventi sismici, ove situato in zona a rischio. Per l'adempimento della suddetta indagine, il consulente dovrà provvedere a prove di carico complessive o per singole strutture con i relativi calcoli di verifica;
3. se l'edificio presenti carenze genetiche e costruttive e in quale grado le stesse, da individuare puntualmente, incidano sulla resistenza strutturale e sulla statica del medesimo;
4. se i materiali utilizzati e le strutture evidenzino degrado ascrivibile all'impresa costruttrice;
5. se sulla base delle indagini ritenute necessarie ed opportune , il fabbricato necessiti di restauri e consolidamenti ovvero debba essere demolito;
6. quali siano i relativi costi presunti per provvedere nell'uno e nell'altro senso.

Con propria ordinanza n. 44/MI/R depositata in segreteria il 1° luglio 2003 il Magistrato Istruttore, ritenuta la necessità di disporre la nomina del consulente tecnico, ha disposto la nomina dell'ing. Roberto Pelliccione come consulente tecnico d'Ufficio, ha fissato la data per l'udienza di comparizione per il giuramento, ha richiamato l'art. 194 c.p.c. per lo svolgimento dell'incarico da sé solo e con le modalità ivi specificate, ha posto come termine per l'espletamento della consulenza il 30 novembre 2003, ha facoltizzato le parti a nominare consulenti di parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c. e dell' art. 92 disp. att. entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Con atto del 9 luglio 2003, depositato in pari data, la Procura Regionale, parte attrice, ha nominato il proprio consulente tecnico nella persona dell'Architetto Virginio Angelini.

Con verbale dell'udienza di comparizione del CTU avanti il Magistrato Istruttore del 29 luglio 2003 nella quale è avvenuto il giuramento del CTU ing. Roberto Pelliccione, sono stati formulati i quesiti da sottoporre al consulente medesimo, è stata fissata la data di deposito della relazione al 30 novembre 2003, sono state poste le spese a carico della parte che ha chiesto l'acquisizione di CTU ed è stato stabilito un fondo, rinnovabile, di Euro 1000 "per far fronte alle spese che si renderanno necessarie per assolvere l'incarico peritale";

Con ordinanza a verbale emessa dal Giudice Istruttore Calamaro nell'udienza dell'11 febbraio 2004, è stata disposta la proroga del deposito della relazione del CTU alla data del 30 maggio 2004 ed è stata fissata la data del 9 giugno 2004 per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore

Nelle more dell'espletamento della consulenza si è resa necessaria la sostituzione del magistrato istruttore a causa di cessazione dell'originario delegato dalla assegnazione alla Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo.

Pertanto con Decreto del presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Abruzzo n. 7/2004 in sostituzione del Consigliere Luciano Calamaro è stato nominato giudice istruttore il I Ref. Giacinto Dammicco, ed è stata fissata l'udienza di merito per la discussione del giudizio alla data del 6/10/2004.

Con nota depositata in data 5 maggio 2004 il consulente designato espone lo stato di avanzamento della consulenza rappresentando la natura specialistica di taluni accertamenti e sottopone il preventivo della ditta Servizi Geotecnica s.r.l. indicata come qualificata ed esperire le operazioni di "carotaggio" sulle strutture per le quali la consulenza stessa è stata disposta;

Con ulteriore nota depositata il 31 maggio 2004 il Consulente designato comunica che in mancanza dei prelievi di "carotaggio", non ancora autorizzati, la consulenza non può essere completata e consegnata nei tempi indicati dall'ordinanza.

Con ordinanza adottata nell'udienza del 9 giugno 2004 il Magistrato Istruttore prendeva atto che il completamento della CTU richiesta all'Ing. Pelliccioni non era avvenuto in quanto non era stata esperita la necessaria e specifica attività di "carotaggio" in mancanza di specifica autorizzazione e ordinava lo svolgimento, sotto il coordinamento del consulente d'Ufficio ing. Pelliccioni, delle operazioni di carotaggio, fissava il termine per il deposito della consulenza tecnica d'ufficio al 10 luglio 2004 e fissava la successiva udienza innanzi al medesimo giudice istruttore, per assicurare il contraddittorio sulla acquisenda perizia, alla data del 21 luglio 2004.

Il consulente nominato ha avanzato ulteriori istanze di proroga dei termini per il completamento delle incombenze, talché con Ordinanza n. 13/2004/M.I. si disponeva la proroga del termine per il deposito della perizia al 15 ottobre e la successiva udienza al 20 ottobre 2004.

Il Collegio nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2004 con Ordinanza a verbale ha disposto il rinvio dell'esame del merito all'udienza del 9 febbraio 2005.

Nella udienza innanzi al Magistrato Istruttore designato in data 20 ottobre 2004, considerato che il perito nominato dal Collegio ha comunicato con note acquisite rispettivamente il 16 settembre e il 15 ottobre che le prove di laboratorio sono state effettuate l'8 settembre 2004, che le prove in situ sull'immobile di cui è causa hanno avuto termine in data 4 ottobre 2004, e che occorrevano ulteriori 30 giorni per la stesura della relazione, considerato altresì che occorreva contemperare l'esigenza di liberare l'immobile e l'area su cui insiste per renderli disponibili ad altre opere pubbliche, come riferito in udienza dal Pubblico Ministero, con la contraria esigenza di conservare, ai fini di eventuali ulteriori atti istruttori, elementi materiali riferiti al manufatto in questione, è stata adottata ordinanza n. 103/04/MI con la quale si è disposto che il termine ultimo per il deposito della relazione e di tutti gli atti della Consulenza Tecnica era posto al 20 novembre 2004, permanendo in capo al consulente tecnico d'ufficio l'obbligo di conservare i campioni materiali per ogni successiva necessità istruttoria, ed era fissata al 30 novembre 2004 ore 9 e 30 nuova udienza innanzi al Giudice dell'istruttoria, destinata alla presa d'atto del deposito della perizia, con successiva remissione al collegio per il merito;

la perizia è stata depositata il 19 novembre 2004.

Nell'udienza innanzi al Magistrato Istruttore del 30 novembre 2004 si è dato atto dell'avvenuto deposito della consulenza e si è acquisita espressa dichiarazione del rispetto del contraddittorio nello svolgimento delle prove resesi necessarie. Le parti presenti hanno preso atto dell'avvenuto deposito e della data dell'udienza nel merito, prima della quale, nel rispetto dei termini ordinari, si sono riservate di depositare memorie in relazione alla perizia. Con decreto M. I. 9/04/R il magistrato Istruttore ha infine rimesso gli atti al Collegio per la prosecuzione della discussione nel merito.

Non consta esser stato versato l'anticipo per le spese di consulenza d' ufficio da parte del convenuto a ciò tenuto.

Le acquisizioni di natura documentale e notiziale di cui alla ordinanza del collegio 44/2003 si sono realizzate con il deposito il 24 luglio 2003, da parte dell'A.T.E.R. Pescara (subentrata come detto all'IACP) della nota 16 luglio 2003 prot. n. 7360, con allegati. Ivi si precisa che:

- non vi sono giudizi penali pendenti avviati da IACP o ATER con riferimento alla vicenda in questione;
- non sono state promosse azioni civili nei confronti della ditta appaltatrice per vizi occulti e rovina di opere in quanto ritenute prescritte;
- in ordine alle anomalie conosciute dall'IACP, con nota del 12 giugno 1981 fu comunicato all'impresa Niccolaj ed all'ing. Cerasoli che "diverse travi in cemento armato, a livello del solaio di copertura del portico, presentano deformazioni anomale con freccia permanente dell'ordine di alcuni centimetri", e la ditta rispose che le verifiche svolte dalla Labortec facevano ritenere, nonostante gli inconvenienti estetici, che le "tensioni massime" in ogni caso erano "assolutamente contenute nei limiti di accettabilità".

La procura regionale ha presentato perizia di parte depositata in data 18 gennaio 2005, a firma dell'ing. Virginio Angelini.

Alla odierna pubblica udienza del 9 febbraio 2005 ha svolto la funzione di Pubblico Ministero il Sostituto Procuratore Generale Massimo Perin; è intervenuto l'avv. Cerceo per il convenuto Bosco, assente pur regolarmente notiziata la difesa del convenuto Angelini.

L'avv. Cerceo ha innanzitutto rilevato che la quantificazione del danno assurge a dimensioni ingiustificabili, posto che in atti risulta una spesa effettiva per la costruzione dell'edificio, da parte della ditta Nicolaj, di Lire 437 milioni e che si tratta di un edificio collaudato per 676 milioni di lire che ha fornito reddito per 17 anni; sicché sarebbe assurdo quantificare il danno come fa la Procura Regionale in oltre 4 miliardi di Lire.

Rileva poi che vi erano maestranze della ditta che dovevano essere presenti per sovrintendere alla gettata, e che se anche si volesse individuare una mancanza del Direttore dei Lavori in questa attività di vigilanza, si tratterebbe comunque di un problema di ritocco del pagamento all'impresa, pagamento avvenuto in epoca assai risalente; intende anche annotare che nel Capitolato dell'appalto non sono previste particolari qualità del calcestruzzo. Sarebbe comunque un pregiudizio il cui realizzarsi è compiuto al momento del collaudo tecnico amministrativo ed è pertanto coperto da prescrizione. La responsabilità azionata dalla Procura Regionale andrebbe in sostanza addebitata al progettista, alla ditta costruttrice e al collaudatore statico e quindi non al Direttore dei Lavori o al collaudatore tecnico-amministrativo.

Il Pubblico Ministero ha ritenuto non contraddette le affermazioni di colpevolezza formulate dalla Procura Regionale, bensì integrate, ed ha confermato le richieste di cui all'atto scritto.

La causa è stata quindi ritenuta per la decisione

DIRITTO

1. Prima di esaminare i singoli punti sottoposti al collegio, è necessario stabilire con precisione i basilari dati di fatto.

Infatti in ordine alla ricostruzione della vicenda ed alla precisazione degli elementi di fatto preziosi elementi giungono al collegio dalla Consulenza tecnica d'ufficio: oltre ad approfondire le risposte ai quesiti, si ritiene utile descrivere l'edificio. Si tratta di una palazzina per 40 alloggi, di cinque piani abitazione, oltre al sottotetto, tetto, ed al piano terra; ha dimensioni in pianta di 61,76x10,93m, e altezza in gronda di 18,60m. Il piano terra è "a pilotis" e destinato ad androni ed a portico; ogni piano abitazione è formato da 8 alloggi di cui 2 della tipologia A aventi superficie di 45,82mq, 2 della tipologia B aventi superficie di 45,99mq, tre della tipologia C aventi superficie di 66,04mq e uno della tipologia D avente superficie di 76,09mq.

Il sottotetto è destinato a locali di sgombero. Strutturalmente il manufatto è diviso da un giunto tecnico ubicato a circa 2/3 della lunghezza. Il collegamento verticale è assicurato da tre scale e tre ascensori. Il tetto è del tipo a falde inclinate. La struttura portante è in telai di cemento armato ordinario che spiccano da travi di fondazione poggianti su pali di grosso diametro. Gli impalcati sono realizzati con solai del tipo latero-cemento con travetti precompressi completati in opera. Le partizioni interne e i muri di tompagno sono in laterizio forato.

In riferimento ai quesiti formulati la Consulente Tecnico d'Ufficio con l'ordinanza n. 44/2003, occorre esaminarne specificamente le corrispondenti risposte acquisite in atti.

Al quesito "quale sia l'attuale stato del fabbricato sito in Pescara, zona 7 (attuale via Trigno n.35,37 e 39) con l'indicazione delle strutture lesionate e del grado di dissesto" è stato risposto che il fabbricato è attualmente disabitato, e perciò non gravato da carichi accidentali; esso si presenta con le travi, specialmente quelle perimetrali, vistosamente deformate e con distacchi dei muri di tompagno in

quanto, essendo tali elementi più rigidi delle travi, non ne seguono la deformazione. Il consulente conclude confermando quanto riportato nei punti 7.0-7.1-7.2 della "RELAZIONE GENERALE CONCLUSIVA" elaborata dalla "Labortec".

Al quesito n.2, " - se la struttura dell'edificio presenti un accettabile stato di resistenza per sopportare i carichi di esercizio ed eventuali eventi sismici, ove situato in zona a rischio, è stato risposto dal CTU premettendo il quadro normativo che governava la realizzazione del manufatto all'epoca della realizzazione (legge n. 1086/71-"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica", D.M. 30.05.1974 n.198 del 29.07.1974-"Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e strutture metalliche", Norme C.N.R.-UNI 1001/67-"Ipotesi di carico sulle costruzioni").

Con riferimento a tale quadro normativo è stata ricalcolata la struttura assoggettandola a tutti i carichi previsti dalle norme allora vigenti. Segnatamente si sono previste, oltre alle condizioni di carico dovute ai soli carichi verticali (considerata dal progettista della struttura e dalla "Relazione Labortec"), anche altre due non considerate in fase di progettazione e tantomeno nella "Relazione Labortec" dovute alla variazione termica (uniforme per tutta la struttura pari a $\pm 10^{\circ}\text{C}$) ed al vento. Per quanto attiene i carichi verticali si sono considerati quelli adottati in sede di progetto, anche se essi sono sensibilmente sottostimati, specialmente per quanto attiene il peso dei pavimenti che è valutato in 45kg/mq in luogo di 125kg/mq (40kg il peso del pavimento + 85kg/mq il peso del massetto o sottofondo; come prescrive il prospetto 2-II di cui alle norme CNR-UNI 1001/67 citato in precedenza). Nelle calcolazioni si sono considerati gli stessi materiali ipotizzati in sede di progetto delle strutture e cioè: calcestruzzo con $R'_{bk}=300$, acciaio FeB38k con tensione ammissibile di 2200kg/cmq.

Inoltre nelle verifiche si è considerato un copristaffa di 3,0cm in ossequio al punto 4.5 del D.M. 198 del 29/7/1974 già citato, in quanto il manufatto trovasi in ambiente con modesta presenza di salsedine marina.

La ricalcolazione ha riguardato solo la struttura in elevazione che spicca dalle travi di fondazione, ciò perché dall'esame degli atti e dalla ispezione de visu del manufatto, non sono emersi segni di dissesto ascrivibili a difetto di magistero nell'esecuzione delle fondazioni.

Dalla ricalcolazione della struttura effettuata con il codice di calcolo agli elementi finiti C.D.S. e con i criteri suddetti, è emerso che la quasi totalità degli elementi strutturali che compongono l'ossatura in cemento armato presenta una armatura di progetto largamente inferiore a quella necessaria.

Per i pilastri tale deficienza è anche dell'ordine del 500%, per le travi perimetrali è dell'ordine del 300%, sia per quanto attiene l'armatura a flessione che per quella a taglio.

Lo schema di calcolo adottato in fase di progetto della struttura, seppur approssimato e non tenente conto delle forze orizzontali dovute al vento, non coincide con quello riportato nei grafici di progetto. Tale circostanza è anche evidenziata nella "Relazione Labortec" a pag. 8 penultimo ed ultimo rigo: "Ciò che invece appare criticabile è, in alcuni casi, la non perfetta rispondenza della realizzazione della struttura allo schema statico". Tale affermazione, probabilmente, è stata formulata in modo poco chiaro nella relazione Labortec e potrebbe aver indotto in errore la stessa Procura Regionale inducendola a ritenere che fosse la realizzazione a non rispondere allo schema statico, mentre invece è il disegno di progetto che non risponde a tale schema, in quanto non tiene conto delle eccentricità esistenti tra le travi di riva ed i pilastri. È stato osservato dal consulente che la struttura è composta soltanto da telai longitudinali sui quali sono tessuti i solai. Tale circostanza è di notevole gravità ove si tenga anche conto che i solai sono del tipo a travetti precompressi (in atti però non esiste alcun elaborato relativo alle armature del solaio; la natura del solaio è prescritta a pag. 11 della relazione di calcolo) tessuti tra travi in spessore di solaio, con una di queste, quella di riva, eccentrica rispetto all'asse dei pilastri. In tale

situazione, afferma persuasivamente l'autore della consulenza, è oltremodo precario l'ancoraggio del solaio in quanto i travetti in c.a.p., essendo le travi d'ambito a spessore, non possono penetrare in esse per ottenere un soddisfacente ancoraggio. A ciò si aggiunga che può accadere, (per fenomeni di fluage del calcestruzzo ed eventuale coesistenza di forze orizzontali dovute al vento o a sisma) essendo le travi di riva eccentriche rispetto all'asse dei pilastri, che nella sezione di attacco tra trave e solaio siano tese le fibre inferiori; però ciò è fisicamente impossibile, in quanto non esiste armatura inferiore di collegamento tra travetto e trave; ne consegue che si avrà inevitabilmente la formazione di una discontinuità con concreto pericolo di crollo del solaio.

Il perito ha inteso richiamare l'attenzione sul fatto che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 il territorio di Pescara è stato dichiarato sismico con accelerazione su suolo rigido pari a 0.15g.

Riferisce il consulente che all'epoca della redazione del progetto, era prassi normale risolvere strutture della fattispecie in esame con metodi manuali (e cita come esempio il metodo iterativo del Prof. G. Kani o quello di Cross per telai a nodi spostabili), in grado di consentire di addivenire a risultati del tutto simili a quelli ottenuti con il metodo agli elementi finiti con cui ha ricalcolato la struttura. L'unica condizione di carico cui era quasi impossibile tener conto con i metodi manuali, era quella dovuta alla variazione di temperatura, ma tale condizione, nella fattispecie, ha scarsa influenza (quasi nulla), comunque di essa si teneva implicitamente conto limitando il tasso di lavoro dei materiali.

Atteso il quadro della situazione sopra riportato, il consulente non ha ritenuto proficuo eseguire prove di carico, di difficile realizzazione (si sarebbe dovuto gravare con i carichi di progetto l'intero edificio) e comunque insignificanti dal punto di vista materiale, in quanto, indipendentemente dalle risultanze di siffatte prove di carico, era già del tutto evidente che non sussistevano i presupposti teorici e normativi a che la struttura sopportasse i carichi di esercizio con i relativi coefficienti di sicurezza. Il consulente conclude quindi che la struttura dell'edificio non possiede, e non può possedere, una accettabile resistenza per sopportare i carichi di esercizio e tantomeno eventi sismici.

Nella risposta al quesito n.3 "se l'edificio presenti carenze genetiche e costruttive e in quale grado le stesse, da individuare puntualmente, incidano sulla resistenza strutturale e sulla statica del medesimo" la consulenza d'ufficio fa innanzitutto rinvio a quanto già esposto, considerato che la risposta alla prima parte è insita nelle considerazioni svolte per il "Quesito n.2" per quanto attiene le carenze genetiche da attribuire a carenze progettuali.

Inoltre le indagini eseguite sul calcestruzzo, in virtù delle prove eseguite sui campioni prelevati a seguito del "carotaggio" autorizzato dal Magistrato Istruttore, hanno evidenziato valori di resistenza del tutto inaccettabili ed in linea con quelli riportati nella "Relazione Labortec". Per rispondere alla seconda parte del quesito, il consulente afferma però che le carenze progettuali e quelle di esecuzione incidono in eguale misura, ed in maniera negativa, sulla statica del fabbricato.

Per fornire risposta al 4° quesito, "se i materiali utilizzati e le strutture evidenzino degrado ascrivibile all'impresa costruttrice", il consulente ha provveduto ad effettuare prove sul calcestruzzo posto in opera. Da tali prove si sono riscontrati valori di resistenza del conglomerato in linea con quelli ottenuti dalle indagini "Labortec", che hanno denunciato un calcestruzzo che in una larga percentuale degli elementi strutturali non raggiunge i valori di resistenza affinché esso possa ritenersi "strutturale". Il consulente ritiene che sia da ciò evidente che nel confezionamento e nella posa in opera del calcestruzzo non si sono adottati gli accorgimenti necessari affinché esso risultasse della resistenza prescritta, i quali sono: giusta scelta della granulometria degli inerti, inerti non provenienti da rocce calcaree in fase di disgregazione, inerti lavati, ovvero privi di pulviscolo e materiale organico, cemento che non abbia subito un processo di idratazione, stando per esempio esposto all'aria umida per molto tempo, giusto rapporto acqua/cemento.

In particolare è riferito che la quantità di acqua nell'impasto di cemento deve essere in grado di permettere le reazioni di idratazione del cemento e nel contempo consentire una giusta lavorabilità del calcestruzzo. In genere il rapporto acqua/cemento ottimale è 0,5; cioè per ogni 100kg di cemento si aggiungono 50 litri di acqua. Il consulente evidenzia che anche un modesto eccesso di acqua rispetto a quello ottimale, provoca un sensibile scadimento delle qualità meccaniche del calcestruzzo, e che spesso è proprio un eccesso d'acqua nel calcestruzzo che determina le qualità scadenti dello stesso. Il consulente ha reso edotto il collegio che a tale pratica di aggiunta d'acqua nell'impasto spesso ricorrono le maestranze addette alla messa in opera del calcestruzzo, se non sorvegliate, per rendere più "scorrevole" il lavoro, in quanto un calcestruzzo "allentato" è più facile da pompare e mettere in opera rispetto a quello avente una giusta consistenza plastica. Questo potrebbe spiegare perché, nella fattispecie, le qualità meccaniche del calcestruzzo decrescono partendo dai piani bassi.

Le cause che hanno determinato il risultato indubitabile di un calcestruzzo scadente sono ritenute dal consulente riconducibili all'operato dell'impresa costruttrice, ma appare al Collegio necessario aggiungere che sull'operato della ditta dovevano comunque vigilare assistenti del committente, che fanno capo in termini di responsabilità al Direttore dei Lavori, come più avanti si preciserà.

Particolarmente significativa è la risposta al quesito 5, "se sulla base delle indagini ritenute necessarie ed opportune, il fabbricato necessiti di restauri e consolidamenti ovvero debba essere demolito".

Da quanto riferito emerge che il fabbricato nello stato in cui si trova non serve allo scopo. Conseguentemente necessita di consolidamento. Bisogna però osservare che, attesa la qualità scadente del calcestruzzo in opera, un intervento di consolidamento nel manufatto è pensabile solo in linea teorica, perché risulterebbe estremamente invasivo, in quanto implica "l'incamiciamento" della totalità dei pilastri, la sostituzione della totalità delle travi perimetrali, il rafforzamento di quelle di spina, e la creazione di telai trasversali. Inoltre un intervento del tipo su sommariamente descritto è estremamente costoso e di incerta riuscita. Alle lavorazioni suddette, oltre alle demolizioni del tipo selettivo (quindi più costose dell'intera demolizione), vanno aggiunti i ripristini delle murature, dei pavimenti, le tinteggiature e degli impianti. Nello stato attuale il consulente chiarisce che è certamente più economico ricorrere all'abbattimento e alla successiva ricostruzione.

Quanto al quesito n. 6, "quali siano i relativi costi presunti per provvedere nell'uno e nell'altro senso", il consulente ritiene di poter dare una quantificazione sufficientemente specifica per la sola ipotesi dell'abbattimento e ricostruzione: spese per abbattimento 281.412,69; spese per carico e trasporto a rifiuto € 10.046,03; spese per ricostruzione ex novo € 1.923.406,42.

Dalla perizia a firma Virginio Angelini depositata dalla Procura Regionale in data 14 gennaio 2005, provengono sostanziali conferme a quanto esposto nella CTU: lo stato attuale del fabbricato è descritto nel senso che "permangono situazioni di dissesto dello stabile evidenziate da stati deformativi delle travi". Riguardo alla struttura, si dà atto che il CTU pur adottando un metodo di calcolo più completo di quelli della relazione Labortec, perviene alle medesime condivisibili conclusioni in ordine alle "carenze progettuali di armatura nella struttura portante in calcestruzzo armato ordinario", dovute, secondo il consulente della Procura Regionale, ad una "sottovalutazione da parte del progettista, degli effetti flessione-torsionali dovuti all'eccentricità esistente tra l'asse delle pilastrate e delle travature di bordo". Ne consegue la "assenza dei requisiti minimi necessari a garantire la stabilità e la sicurezza statica e funzionale dell'edificio con i dovuti margini di sicurezza". Anche sotto il profilo delle carenze attribuibili alla realizzazione vi è sostanziale coincidenza fra le perizie, sia per quel che riguarda la carenza del numero e del diametro delle barre di armatura rispetto agli elaborati grafici esecutivi, sia per la qualità del calcestruzzo per il quale si sono rilevati valori di resistenza a compressione anche notevolmente inferiori ai limiti accettabili. Ugualmente condivise sono le conclusioni in ordine alla

antieconomicità di opere di consolidamento dell'edificio, per quanto esposto, rispetto alla più drastica opzione di abbattimento e ricostruzione.

2. Alla luce di quanto sopra ampiamente illustrato, è convincimento del Collegio che L'Ente ATER, subentrato allo IACP Pescara, si trovi proprietaria di un edificio con le seguenti caratteristiche:

- non è utilizzabile ed ha quindi cessato di produrre reddito da locazione;
- ha comportato spese vive in danno della proprietà, in termini di interventi urgenti, di sgombero degli inquilini e di consulenze per l'accertamento del suo stato attuale;
- deve essere demolito e ricostruito, essendo sostanzialmente preclusa per considerazioni tecniche ed economiche, la possibilità di consolidarlo e utilizzarlo ancora.

Orbene, tale situazione è stata per la maggior parte determinata, in termini di apporto causale, dai gravi errori compiuti in sede di progettazione della struttura in cemento armato e del calcolo ad essa connesso. Le manchevolezze addebitabili a tale fase progettuale non sono state adeguatamente considerate dalla Procura Regionale, la quale infatti non ha ritenuto di esercitare l'azione, che le è riservata, nei confronti del De Dominicis, né ha potuto esercitarla nei confronti del collaudatore statico Cerasoli, mentre le risultanze non solo della Consulenza Tecnica d'Ufficio, ma anche della Consulenza di parte svolta dall'ing. Virginio Angelici, oltre alle deduzioni delle parti convenute, evidenziano chiarissimamente tale aspetto.

Ciò precisato, appare però necessario considerare che con altrettanta evidenza emerge un differente fattore causale, pienamente considerato nell'atto formulato dalla procura Regionale, per il quale si è verificata una situazione differenziale fra due possibili eventi: si intende affermare che fra una situazione che definiremmo A, ossia di un edificio con carenze della struttura statica alle quali si sarebbe potuto porre rimedio inserendo elementi in grado di integrarla e sostenerla laddove necessario, e una situazione B, ossia quella verificatasi nella realtà per la quale l'edificio è irrimediabilmente compromesso e l'unica possibilità è la demolizione, si inserisce l'indubitabile fattore causale seguente: in fase di realizzazione si sono verificate manchevolezze nella qualità e quantità dei materiali e nelle modalità di lavorazione tali, da rendere praticabile per i costi la possibilità di recupero dell'edificio, e ciò per il preciso motivo che nel cantiere si è operato in modo difforme dalla regola d'arte.

Appare dunque al Collegio del tutto chiaro che mentre l'apporto causale dei progettisti e collaudatori della struttura in cemento armato ha determinato per parte sua una situazione di indubbio pregiudizio economico per l'Istituto e la subentrata Agenzia, d'altra parte l'apporto causale delle mancanze dei responsabili dell'esecuzione (che saranno poi individuati) ha determinato anch'esso un ulteriore e sensibile pregiudizio, ossia quello corrispondente agli effetti di aggravio economico derivanti dal differenziale fra la situazione A e la situazione B.

L'impostazione conferita dalla Procura Regionale all'azione risarcitoria è perciò solo parzialmente accoglibile: nell'atto di citazione è stata indicata una quantificazione del danno che assume a parametri sia le spese affrontate effettivamente, sia il pregiudizio derivante dalla sussistenza di un immobile improduttivo che deve essere, anche per ragioni di pubblica incolumità, abbattuto, e addebita il tutto a chi doveva vigilare sulla realizzazione (direttore dei lavori) e a chi ne ha attestato erroneamente la regolare esecuzione (collaudatori). Difformemente da tale impostazione il Collegio ha ritenuto che pur sussistendo il danno al quale fa riferimento la Procura, esso debba essere attentamente distinto quanto ad apporto causale e a conseguente addebito, come meglio verrà precisato più avanti.

3) Si inserisce in questo passaggio logico la necessaria valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

E' sufficientemente evidente che se l'addebito avesse riguardato l'esborso dell'Istituto Autonomo Case Popolari in pagamento della ditta, come equivoca la difesa Bosco nel quantificare in 432 milioni tale voce, l'eccezione rivestirebbe maggior pregio. Tuttavia risulta che gli addebiti espressi nell'azione risarcitoria della Procura si riferiscono specificamente a voci differenti, tutte maturate nella propria consistenza pregiudizievole soltanto dopo il 1998. Le argomentazioni svolte nelle difese dei convenuti in ordine all'effetto che il collaudo avrebbe raggiunto nel "chiudere" le questioni sulle responsabilità connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, fungendo da dies a quo del decorso prescrizione, non valgono nel presente caso; ciò da un lato deve essere considerato alla luce della normativa civilistica in materia di costruzioni, che in quanto manufatti destinati a perdurare nel tempo ha previsto (art. 1669 cod.civ.) più lunghi termini prescrizionali e decadenziali, facendo la giurisprudenza decorrere questi ultimi dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti stessi (in taluni casi a far data dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa) per la responsabilità della "rovina" degli edifici; ma d'altro lato è risolutiva la circostanza che nella materia della responsabilità amministrativa possono e devono essere considerati ulteriori eventi pregiudizievoli ricollegabili causalmente alla (gravemente) colpevole negligenza da parte dei soggetti che nell'attività di costruzione edilizia abbiano agito in rapporto di servizio con l'amministrazione committente. Tali ulteriori eventi si sostanziano negli esborsi assai recenti resisi necessari per sgomberare le famiglie degli inquilini, per salvaguardare l'incolumità delle medesime con provvisori interventi di rinforzo, per l'accertamento del grado di pericolosità delle strutture, tutte spese effettive, pregiudizievoli per l'Ente, non risalenti oltre un quinquennio dall'azione risarcitoria e in evidente nesso causale con la cattiva progettazione e la cattiva realizzazione dell'edificio.

La più ingente voce di danno è tuttavia riferita al pregiudizio patrimoniale rappresentato da un immobile improduttivo e irrecuperabile, in ordine al quale per esigenze anche di pubblica incolumità incombe il doveroso abbattimento. Può in proposito convenirsi che porre integralmente a voce di danno l'intero costo di ricostruzione di un edificio di 40 alloggi, per un importo di due milioni di Euro rappresenta una approssimazione per eccesso non assistita da adeguata specificazione, ma poiché a tale complessiva quantificazione il Collegio ha opposto la necessaria considerazione della sua addebitabilità in questa sede solo per la differenza, da valutare equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c. c., fra essa, certa e concreta, ed il costo "virtuale" di un recupero oggi impossibile per la cattiva esecuzione dei lavori, ne deriva da un lato una pur sensibile consistenza del danno così risultante, dall'altro lato, per quel che concerne il decorso dei termini prescrizionali, una persistenza del danno in parola per la presente, ineliminabile, situazione che rinnova il pregiudizio patrimoniale per lo IACP e la subentrata ATER.

4) Risolte affermativamente la questione della sussistenza del danno, si esamina di seguito in particolare l'aspetto dell'apporto causale e l'elemento psicologico instabile ai soggetti coinvolti

4. 1) Per quanto riguarda la posizione del Bosco, si ritiene necessario richiamare il ruolo che questi ricopriva e quali conseguenze ne derivano sotto il profilo della responsabilità.

La direzione dei lavori è, come è noto, l'ufficio tramite il quale l'amministrazione committente esercita il proprio potere-dovere di ingerenza e vigilanza sulla attività di esecuzione, al fine di garantire il raggiungimento del risultato, ossia la tempestiva e buona realizzazione dell'opera, in conformità a quanto programmato.

Disponeva l'art. 3 del R. D. 25 maggio 1895 n. 350 che "il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo". Il successivo art. 5 dello stesso regolamento prevedeva che "prima che si bandiscano gli esperimenti di asta pubblica o si aprano le licitazioni [...] il

Ministero ne informa l'ingegnere capo, il quale dispone che, a cura dell'ufficiale che dovrà poi assumere la direzione dei lavori, si faccia una verifica del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo [...] ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera, affinché sia accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato etc...". Ancora l'art. 13 stabilisce che " il direttore dei lavori prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui è preposto siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità dei relativi progetti e contratti". E' inoltre compito precipuo del direttore dei lavori la puntuale e regolare compilazione dei documenti contabili, dai quali deve chiaramente risultare il tempo, la qualità (previa classificazione in conformità agli articoli dell'elenco prezzi annesso al contratto) e la quantità (previa misurazione secondo regole dedotte dal capitolato speciale) dei lavori che l'appaltatore via via esegue, secondo le minuziose regole comprese nel capo III del citato regolamento, affinché si abbia inequivoca contezza della loro consistenza e possa, in corrispondenza a dette risultanze, provvedersi al pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore, prima, per acconti e, successivamente, a saldo previa verifiche di collaudo (il R.D. 350/1895 è stato interamente abrogato soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999, peraltro contenente nei titoli IX e XI norme del tutto equivalenti a quelle citate).

La responsabilità che in relazione all'adempimento di detti compiti, il direttore dei lavori assume nei confronti dell'amministrazione, sia esso un pubblico dipendente o un soggetto incaricato mediante contratto di locazione d'opera - ma con temporaneo e specifico inserimento nell'organizzazione dell'ente e dunque in rapporto di servizio, così da radicare la giurisdizione di questa Corte (Cass. SS.UU. 24 luglio 2000 n. 515) - non esclude quella dell'appaltatore in ordine alla puntuale e corretta esecuzione dell'opera. Le due responsabilità, che trovano la loro fonte in due distinti rapporti, possono anche nascere dallo stesso fatto ed in tal caso devono ritenersi concorrenti (Cass. Sez. II, 28 gennaio 2000 n. 972; 22 agosto 2000 n. 12367; 8 luglio 1980 n. 4356), nel senso che l'Amministrazione può rivolgersi per il risarcimento del danno all'uno o all'altro o, più specificamente, nel senso che, quando anche l'Amministrazione abbia azione ed abbia in concreto agito nei confronti dell'appaltatore, non rimane per ciò solo esclusa l'azione del pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti nei confronti del direttore dei lavori ed in favore del pubblico erario.

In particolare la responsabilità del D.L. può sorgere da insufficiente o erroneo disimpegno delle suddette mansioni e cioè da omissione o insufficienza di controlli, da inadeguatezza delle iniziative adottate, da irregolare contabilizzazione, cui siano causalmente riferibili la ritardata, difettosa, incompleta realizzazione dell'opera o altro pregiudizio consistente in maggiori costi sostenuti o in pagamenti disposti a favore dell'impresa appaltatrice e non spettanti perché eccedenti il valore della prestazione resa, valore determinato, per qualità e quantità, alla stregua delle condizioni di contratto ed in particolare dell'elenco prezzi e delle norme sulla misurazione (sulla responsabilità del direttore dei lavori cfr. Cass. 8 novembre 1985 n. 5463; 9 maggio 1980 n. 3051 e più recentemente Sez. 2^a 29 agosto 2000 n. 11359; 28 novembre 2001 n. 15124; per la recente giurisprudenza contabile cfr. assai condivisibilmente Sezione Giurisdizionale Sardegna n. 50/2004).

Nella specie, come già rilevato, in particolare risulta omesso alcun serio controllo sulla qualità e quantità dei materiali impiegati quali il ferro e il cemento (vedi infra), nonché sulla esecuzione a regola d'arte dei lavori.

In riferimento alle mancanze che il Direttore dei Lavori convenuto ritiene siano da addebitare piuttosto alla ditta anziché a lui, merita segnalare che in campo civilistico alcune pronunzie giurisprudenziali (Cass. 11 agosto 2000 n. 10719, Cass. 26 aprile 1993 n. 4900, Appello Cagliari 22 aprile 1993) hanno addirittura affermato l'estensione al direttore dei lavori della responsabilità aggravata incombente sull'appaltatore.

In ogni caso, in merito ai rapporti tra la responsabilità dell'appaltatore e quella del progettista/direttore dei lavori, è stato più condivisibilmente affermato (Cass. 6 settembre 1968 n. 2887) che le due responsabilità derivano da due distinti contratti, l'una da quello d'appalto, l'altra dal contratto d'opera professionale.

Per quanto riguarda le altre voci di danno ed in particolare quelle di provvisorio rinforzo e di sgombero, gli esborsi sono strettamente connessi agli eventi richiamati, sono stati sicuramente favoriti e colposamente agevolati dalla condotta del direttore dei lavori che appare colposamente inadempiente agli obblighi di servizio da individuarsi alla stregua delle norme suindicate.

In disparte le già rilevate carenze progettuali imputabili ovviamente al progettista, si evidenziano gravi negligenze relative ai compiti del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 5 del R.D. 350/1895 sopraccitato. Sicuramente in corso d'opera competeva al Direttore dei Lavori di provvedere a verificare la possibilità in concreto di realizzare l'opera, come precisa l'art. 5 del R.D. 350/1895, la cui assoluta inosservanza integra gli estremi della colpa grave (così Sez. I centrale, 15 aprile 2002, n. 114/A e più in generale, sull'obbligo del direttore dei lavori di provvedere all'individuazione e alla correzione delle carenze progettuali che impediscono la buona riuscita del lavoro, Cass. Sez. 2^a 30 maggio 2000 n. 7180 e per la Corte dei conti Sez. Puglia, sent. 3 maggio 2001, n. 361/EL/01; nel caso ivi trattato l'azione di responsabilità amministrativa riguardava un direttore dei lavori che, pur conoscendo le carenze progettuali dell'opera pubblica, aveva proceduto alla consegna dei lavori).

Se ne ritiene pertanto ampiamente dimostrata la condotta gravemente colpevole tale da comportarne la condanna al risarcimento.

4.2) La posizione dell'Angelini non appare scevra da colpe, sia che si voglia accettare l'ipotesi che la mancata visione in occasione del sopralluogo delle lesioni già documentatamente presenti nel 1982 possa dipendere da una sua ingenua soggezione alle manovre che "ad arte" l'avrebbero allontanato dai punti in questione, sia che valga l'ipotesi che le abbia pur viste ma sottovalutate. Va tuttavia riconosciuta la sussistenza di circostanze che affievoliscono il grado di tale colpa: in primo luogo infatti non può negarsi che sotto l'aspetto statico era già stata acquisita completa relazione di collaudo effettuata dall'Ing. Baldo Cerasoli e corredata di tutte le necessarie attestazioni, e su di essa l'ing. Angelini non aveva motivo di nutrire dubbi o riserve; in secondo luogo la parte più significativa delle anomalie non poteva in ogni caso essere rilevata in quella fase, neanche con il sopralluogo effettuato dall'Angelini; sembra infine che possa attribuirsi idoneità a degradare la colpa anche al comportamento poco "collaborativo" sotto il profilo quanto meno informativo che ha tenuto nella circostanza l'Istituto Autonomo Case Popolari di Pescara, che, a quanto è emerso nel giudizio, effettivamente non ha informato l'Angelini di quanto veniva evidenziato già nel 1981.

4.3 Tutto ciò induce a ritenere, d'altro canto, la sussistenza di apporto causale e di condotta antigiuridica, e quindi virtualmente di responsabilità, da parte di altri soggetti che rimangono estranei al presente giudizio per diverse ragioni, afferenti alla carenza di giurisdizione (per la ditta esecutrice dei lavori e per i suoi dipendenti) e alla mancata individuazione da parte della Procura Regionale dei presupposti per l'esercizio dell'azione ad essa intestata: mancata locupletazione per gli eredi dell'Ing. Baldo Cerasoli; mancata rilevanza nella causazione del danno nella impostazione accusatoria della Procura per il progettista della struttura in cemento armato De Dominicis.

Appare al Collegio preclusa ogni ulteriore valutazione sui predetti soggetti rimasti al di fuori della prospettazione accusatoria effettuata dalla Procura.

5) La quantificazione dell'addebito e la sua ripartizione deve essere effettuata in ogni caso alla luce di quanto ampiamente argomentato in ordine alla consistenza del danno addebitabile ed anche di ciò che rileva per l'apporto di terzi.

Le spese vive affrontate dall'Istituto a seguito dell'"emergenza" del 1998, riportate alle voci di danno individuate supra con le lettere A, B ed E, ed ammontanti ad oltre 200 mila euro, possono essere attribuite al Direttore dei lavori Ing. Bosco, considerate tutte le concause esposte e le altrui responsabilità, per un quarto dell'importo suddetto, ossia 50 mila euro.

La quantificazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. che d'altro canto è necessario compiere per considerare l'importo differenziale fra il costo della praticabilità di un recupero e il costo della sua impossibilità, addebitabile ai vizi della fase di realizzazione e ai suoi responsabili, deve pervenire ad una cifra verosimilmente (anzi, del tutto prudenzialmente) non inferiore ai 200 mila Euro; anche per questo importo appare del tutto congruo, alla luce di quanto dianzi motivato, addebitarne una quota pari ad un quarto (per € 50.000) al Direttore dei Lavori Filippo Bosco.

La restante parte del danno non appare suscettibile di risarcimento nell'ambito del presente giudizio, poiché il Collegio ha ricollegato parte consistente della causazione del medesimo all'apporto rappresentato dalla condotta di soggetti non presenti nel giudizio stesso

7) Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, devono includere necessariamente le spese relative all'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio e quelle relative alla perizia di parte disposta dalla Procura Regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo .

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale dell'Abruzzo

ASSOLVE

Augusto Angelini per carenza dell'elemento soggettivo e

CONDANNA

Filippo Bosco al pagamento in favore della Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Pescara, subentrata nei rapporti patrimoniali all'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Pescara, di € 100.000 (Euro centomila), somma da attualizzare ed aggiungere con gli interessi legali a far tempo dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

Al medesimo addebita le spese di consulenza in favore dell'ing. Roberto Pelliccione nella misura di Euro 19.703,40 per onorario e 136,40 per spese, ed in favore della Soc. Servizi Geotecnica s.r.l. di L'Aquila nella misura di Euro 4500 più IVA al 20%.

Liquida altresì, a favore dello Stato, le altre spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di € 3.152,18 .-----

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Giacinto Dammicco

f.to Vito Minerva

Depositata in Segreteria il 15/04/2005

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Antonella Lanzi